



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: Prot. n. 509065/23 dell' 19/12/2023

Codice pratica: 23/509065

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Comune di Casalincontrada (CH)
comunecasalincontrada@postecert.it

OGGETTO: “Piano Comunale di Classificazione Acustica”. Procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90.

Codice Pratica	23/509065
Richiedente	Comune di Casalincontrada

Il Comune di Casalincontrada, con nota acquisita in atti al prot. n. 509065/23 del 19.12.2023 ha chiesto allo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali, quale soggetto con competenze ambientali, un parere ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006, relativamente al Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Il Piano di classificazione acustica rappresenta uno strumento di supporto alla pianificazione, fornendo informazioni sui livelli di rumore massimi previsti sul territorio comunale ed assicurando la sostenibilità, sotto il profilo acustico, dello sviluppo del territorio. In tal senso, costituisce una sorta di suddivisione del territorio comunale secondo “aree omogenee” mediante l’assegnazione, ad ogni Unità Territoriale di Riferimento (UTR), di una delle sei classi, definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio. Lo scopo principale della classificazione acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativo a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare e, conseguentemente, definire gli obiettivi di risanamento per la situazione esistente e di prevenzione per i nuovi interventi.

Dalla documentazione trasmessa si evince che nel Comune di Casalincontrada sono state individuate 4 Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.). I parametri in base ai quali sono state determinate le U.T.R. omogenee sono, la destinazione d’uso del territorio, la tipologia edilizia presente e la presenza di sorgenti sonore rilevanti. La metodologia adottata per redigere il P.C.A. si basa sul modello del “metodo parametrico”.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ufficio, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, si fa presente che, sulla base della documentazione presentata, non sono state riscontrate le necessarie valutazioni ambientali. A tal fine si riporta quanto rilevato:

- L'Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 prevede, al p.to 1, che lo studio presentato valuti in quale misura il piano influenza gli altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. Nel caso in esame si riscontra l'assenza dell'analisi di coerenza e/o compatibilità tra il Piano di Classificazione Acustica (PCA) in oggetto e i piani di classificazione acustica dei comuni confinanti;
- Manca lo studio di valutazione delle UTR e le relative planimetrie dello stato di fatto e dello stato futuro, o di progetto, che tengano conto delle previsioni di sviluppo del territorio (DGR 770/P del 14/11/2011). La valutazione allo stato futuro è necessaria per tenere conto degli sviluppi del territorio previsti dal Piano Regolatore Generale, incluse le variazioni di destinazione d'uso. Nel caso in esame la condizione di progetto proposta sembra coincidere con la condizione dello stato di fatto. A pag. 29 della Relazione Tecnica, infatti, il proponente, a conclusione delle valutazioni svolte, evidenzia che il PRG prevede, in futuro, il cambio di destinazione d'uso di alcune aree per le quali detta variazione comporterà il passaggio dall'attuale classe acustica III alla classe acustica II. Non avendo a disposizione una documentazione che evidenzi le fasi evolutive del PCA si rischia di approvare un Piano già superato;
- sempre nell'ambito della definizione delle caratteristiche del Piano, di cui al citato Allegato I, si evidenzia che, tra i criteri per la classificazione acustica del territorio previsti dalla DGR 770/P, è considerata la redazione di una relazione sul quadro conoscitivo che prevede, tra le varie attività, l'individuazione delle principali sorgenti sonore. Nella documentazione presentata non si riscontra la presenza di rilievi fonometrici utile a definire il clima acustico esistente quale elemento di confronto con i futuri sviluppi del territorio secondo le previsioni del PRG;
- Si segnalano, infine, i seguenti refusi nell'elaborato Relazione Tecnica:
 - o a pag. 26 al paragrafo "*UTR 1 – Casalcontrada centrale ed aree limitrofe*" si riporta erroneamente che la valutazione riguarda la UTR 2;
 - o a pag. 27 al paragrafo "*UTR 3 – Area rurale agricola a nord-est del territorio Comunale*" si riporta erroneamente che la valutazione è relativa alla UTR 4;
 - o a pag. 28 al paragrafo "*UTR 4 – Area rurale agricola a nord-est del territorio Comunale*" si riporta erroneamente che la valutazione parametrica è relativa alla UTR 3, inoltre, nello stesso paragrafo viene evidenziata, nell'UTR 4, la presenza di un bosco tutelato (posto in classe I) che, invece, risulta essere presente nell'UTR 1 come evidenziato nella planimetria di TAV 4.4.1 "*Tavola di progetto – Unità Territoriali*";

Tutto ciò premesso si ricorda:

- il divieto di contatto diretto tra aree (anche appartenenti a Comuni confinanti) i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente (vedasi art. 2, comma 3 della L.R. 23/2007). Nel caso in cui non sia possibile rispettare il suddetto divieto, la D.G.R. 770/P/2011 prevede che il Comune competente adotti un Piano di Risanamento Acustico entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica del territorio;
- che, qualora il Comune dovesse apportare modifiche al PRG, le relative procedure di VAS dovranno valutare le ricadute che le scelte operate a livello urbanistico avranno sui piani subordinati, tra cui il PCA e l'eventuale Piano di Risanamento Acustico Comunale, previsto dalla Legge n. 447 del 26/10/1995 (art. 7 comma 1);
- che la realizzazione della classificazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica mediante monitoraggio dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche individuate. Dal confronto tra dati misurati e/o calcolati ed i valori limite di zona sarà possibile individuare situazioni critiche e procedere alla redazione ed attuazione dei piani di risanamento acustico.

Il Comune di Casalıncontrada, in qualità di Autorità Competente, **rilascera un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta** alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento. Si ricorda a tal fine quanto riportato dall'art. 11 co. 5 D.Lgs. 152/2006 in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi: enzo.diplacido@regione.abruzzo.it - tel. 0862 364272.

Il Responsabile dell'Ufficio
V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Servizio Valutazioni Ambientali
La Dirigente
Ing. Erika Galeotti

CF